

# Cram down fiscale senza procedura su misura

## Crisi d'impresa

La Cassazione chiarisce il regime procedurale che deve essere seguito

**Giovanni Negri**

La Cassazione fa chiarezza sulla procedura di applicazione del cram down fiscale. Con l'ordinanza n. 1033 depositata ieri, infatti, la Prima sezione civile nega da una parte l'instaurazione di una disciplina speciale e dall'altra, di conseguenza, precisa che, se sono state presentate opposizioni, allora il regime procedurale sarà quello ordinario, con il riferimento al reclamo, mentre se queste sono assenti scatterà quello semplificato nel quale il reclamo è escluso.

La Cassazione introduce l'esame della disciplina attuale sottolineando come l'istituto del cram down fiscale rappresenta una «dirompente novità dell'ordinamento concorsuale attraverso cui, in un'ottica di favor rei per la soluzione concordataria, si mira a superare le farraginosità burocratiche sovente registrate nell'espressione del consenso da parte dei creditori pubblici».

Sul piano sistematico, avverte l'ordinanza, si tratta di una regola sostanziale del giudizio di omologazione, sulla stessa base del cram down ordinario. Una collocazione che però non deve essere considerata decisiva per l'individuazione delle regole procedurali applicabili e neppure di ostacolo al rito semplificato delineato dal terzo comma dell'articolo 180 della Legge fallimentare.

### Possibile applicazione del meccanismo semplificato in assenza di opposizioni

A differenza del cram down ordinario, quello fiscale interviene sul segmento precedente dell'approvazione della proposta «poiché realizza per una sorta di fictio, il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'articolo 177, comma 1, Legge fallimentare, anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell'amministrazione finanziaria». Attraverso questo meccanismo così «è come se fosse realizzato il presupposto dell'approvazione del concordato "a norma del primo comma dell'articolo 177", come prevede l'articolo 180, comma 1, Legge fallimentare».

Situazione che spiega perché il legislatore ha scelto di non introdurre una specifica disciplina sul percorso procedurale da seguire in caso di cram down fiscale: non si tratta, è la conclusione della Cassazione, di una terza tipologia rispetto alle ipotesi in cui la proposta non è stata approvata o, viceversa, lo sia stata.

Potranno così verificarsi casi in cui il cram down opera in corso di opposizioni (con applicazione del regime procedurale ordinario) e casi in cui, nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria, l'istituto opera in assenza di opposizioni con la conseguente applicazione del regime procedurale semplificato.